



**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA  
A NORMA DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, n. 165**

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.**

**[omissis]**

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE**

#### **Art. 16**

##### **Ambito di applicazione**

- 1) Le procedure per gli incarichi di assistenza legale esterna dell'Ente sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Titolo.

#### **Art.17**

##### **Elenco degli avvocati esterni**

- 1) Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito albo dei professionisti accreditati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.
- 2) Ciascun professionista può richiedere di essere iscritto all'Albo Avvocati presentando apposita domanda all'Ente.
- 3) L'elenco dei professionisti è pubblicato nell'Area Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente.
- 4) Ogni professionista sarà inserito nell'elenco con l'indicazione, ove possibile, dell'ambito specialistico in cui lo stesso svolge precipuamente la propria attività professionale, così come dallo stesso indicato nel *curriculum vitae* allegato alla richiesta di iscrizione o sulla base delle prestazioni rese all'Ente.
- 5) I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula*.

#### **Art. 18**

##### **Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**

- 1) Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati, che abbiano i requisiti indicati dall'art. 8 del presente regolamento e che siano iscritti all'albo professionale da almeno tre anni.
- 2) Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.
- 3) L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego sono disposti dal Direttore dell'Ente.

#### **Art. 19**

##### **Cancellazione dall'elenco**

- 1) Il Direttore dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
  - a) abbiano perduto i requisiti per l'iscrizione;

- b) ne abbiano fatto espressa domanda;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- e) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze, anche con riguardo al codice deontologico.

## **Art. 20**

### **Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico**

- 1) Il conferimento di incarico di assistenza legale a professionista esterno si attua nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tenendo anche conto dell'attività già svolta per l'Ente e dei risultati ottenuti.
- 2) In caso di necessità di affidare incarichi di tutela dell'Ente in giudizio, il Presidente, il Consiglio e il Direttore conferiscono l'incarico, attingendo – ove possibile in relazione all'oggetto dell'incarico – all'albo avvocati di cui all'art. 17 sulla base dei seguenti criteri:
  - a) foro di competenza della causa affidata
  - b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto
  - c) specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
  - d) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
- 3) Il Direttore, nel caso in cui non individui nell'elenco alcun professionista, procede alla scelta diretta dell'avvocato cui affidare l'incarico attingendo dall'elenco degli iscritti da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.
- 4) Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

## **Art. 21**

### **Formalizzazione degli incarichi**

- 1) Prima di procedere al conferimento dell'incarico, il Direttore o il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, pattuisce il compenso per le prestazioni professionali richiedendo informazioni sul grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione.
- 2) La lettera di incarico, sottoscritta dal Presidente previa delibera di affidamento, deve contenere, tra l'altro, la previsione dell'obbligo per il legale incaricato:
  - a) di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.);
  - b) di specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo art. 22, con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle A e B allegate alla

- tariffa forense in vigore;
- c) di richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
  - d) della stretta osservanza del codice deontologico.
- 2) All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.
- 3) Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
- 4) Nel caso di espressa delega, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Direttore.

## **Art. 22**

### **Pareri legali**

- 1) Per acquisire pareri legali, il Presidente o il Consiglio Direttivo dell'Ente possono rivolgersi a professionisti altamente qualificati anche non ricompresi negli elenchi di cui agli articoli precedenti.
- 2) L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.
- 3) L'atto di incarico contiene l'indicazione dell'oggetto della prestazione e il termine entro il quale la stessa deve essere assolta.

## **Art. 23**

### **Incarichi diretti**

- 1) L'Ente può conferire incarichi legali ad un professionista o studio associato di riconosciuta alta specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
  - a) nel caso previsto dall'art. 20, comma 4;
  - b) in casi di particolare urgenza, tenuto conto dei termini processuali decadenziali e prescrizionali di legge che non consentano il ricorso alle procedure comparative;
  - c) per pareri legali su materie che rivestano particolare urgenza e complessità e che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale dell'Ente od alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale.

#### **Art. 24**

##### **Recupero crediti**

- 1) L'Ente, per far fronte a comprovate esigenze transitorie, può affidare incarichi di patrocinio legale per il recupero dei suoi crediti o per la tutela del marchio ACI o AC Frosinone, sul territorio di competenza.
- 2) A tal fine, l'Ente procederà alla scelta del professionista attingendo tra i legali presenti nell'albo anche mediante l'esame comparativo dei curricula professionali presentati dagli interessati e dei risultati ottenuti in precedenti contenziosi.

#### **Art. 25**

##### **Pubblicità sul sito istituzionale**

- 1) Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Frosinone.